

COMUNICATO STAMPA

Niente Iva per le vendite di beni anti Covid-19 agli organismi Ue Una circolare illustra le novità del Decreto fiscale 2022

Non sono imponibili ai fini Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, dal 1° gennaio 2021, nei confronti degli organismi comunitari per rispondere alla pandemia da Covid-19. È questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/E sulle nuove disposizioni relative all'Iva introdotte dal decreto fiscale 2022 (DL n. 146/2021). Nel documento di prassi vengono inoltre fornite indicazioni su alcune operazioni effettuate dagli enti associativi, nonché sui servizi di trasporto internazionale di beni effettuati da subvettori.

Agevolazioni retroattive per beni e servizi anti Covid-19 verso organismi Ue - Il documento di prassi sottolinea la non imponibilità ai fini Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi anti Covid-19 ad organismi comunitari. È prevista in particolare una non imponibilità retroattiva alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021: per le operazioni assoggettate a Iva nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 146/2021) i fornitori potranno emettere note di variazione in diminuzione dell'imposta a suo tempo addebitata. L'eventuale venir meno delle condizioni per beneficiare della non imponibilità deve essere comunicato dai soggetti interessati all'Amministrazione finanziaria e, in tal caso, l'operazione deve essere assoggettata a Iva dal fornitore alle condizioni applicabili alla data in cui è stata effettuata l'operazione.

Operazioni effettuate da enti associativi - La circolare illustra anche alcune modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento alla rilevanza delle operazioni effettuate da alcuni enti non commerciali di tipo associativo nei confronti di soci e associati. Le misure, come previsto dalla legge di Bilancio 2022, entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 e prevedono che alcune operazioni rese ai propri associati dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, da non rilevanti ai fini dell'Iva (cd. "fuori campo Iva") diventino operazioni esenti dall'imposta; per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con ricavi annui inferiori a 65 mila euro è prevista inoltre la possibilità di beneficiare, ai soli fini Iva, del regime forfettario.

Imponibilità dei servizi di trasporto internazionale di beni effettuati da subvettori - La circolare illustra, infine, le modifiche al regime di non imponibilità Iva delle prestazioni di servizi di trasporto internazionale. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono imponibili le prestazioni di trasporto internazionale di beni esportati/importati verso/dai Paesi extra Ue se rese a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito,

dall'importatore, dal destinatario dei beni e dai soggetti che rendono i servizi di cui al n. 4 dell'art. 9, primo comma, del DPR n. 633 del 1972.

Roma, 28 febbraio 2022

AGENZIA DELLE ENTRATE

Via Giorgione, 106 – 00147 ROMA | www.agenziaentrate.gov.it



INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI

Ufficio Comunicazione e Stampa

06.50545093

ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)

06.96668907 (da cellulare)

+39 06.96668933 (da estero)